



Bruxelles, 29 marzo 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0116(COD)**

**7872/19
ADD 1**

**CODEC 787
AVIATION 67**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione della Grecia

La Grecia ringrazia la presidenza degli sforzi compiuti per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo, ma purtroppo non può appoggiare il testo di compromesso finale ed esprimerà un voto contrario. L'esito dei negoziati diverge significativamente dall'orientamento generale, che già non era accettabile per la Grecia, e non tiene conto delle nostre preoccupazioni, che sono state sistematicamente sollevate in tutte le fasi delle discussioni su questo fascicolo.

La posizione della Grecia è motivata, tra l'altro, dalle seguenti riflessioni:

- la vaghezza della materia trattata e la mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcune importanti nozioni (ad es. "minaccia di pregiudizio", "interesse dell'Unione", "pregiudizio irreversibile"), nonché in materia di procedimenti, provocano incertezza giuridica;

- le pratiche che distorcono la concorrenza non sono esplicitamente menzionate e le misure di riparazione previste nella proposta non sono elencate in modo esaustivo, il che comporta ulteriore ambiguità. Inoltre, non è prevista alcuna gradualità di tali misure in funzione dell'entità del pregiudizio e, di conseguenza, non vi è prevedibilità giuridica, né sussiste alcun collegamento tra una pratica specifica e il rispettivo "rimedio";
- il regolamento potrebbe avere un forte impatto sulle relazioni bilaterali degli Stati membri con i terzi nel settore dell'aviazione. Ciò è dovuto, tra l'altro, all'evidente incompatibilità del testo proposto con le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie contenute negli accordi bilaterali sul trasporto aereo. Pertanto, l'attuazione del suddetto regolamento potrebbe impedire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi internazionali.
